

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

STATUTO

Delibera c.c. n. 35 del 18.4.2007

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ruolo ed attribuzioni del Comune.

1. Il Comune di Busto Arsizio è, ai sensi degli articoli 5,114 e 119 della Costituzione, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti ad esso assegnati dalla Costituzione, promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare e sollecitando i principi di solidarietà e tolleranza

2. Il Comune rappresenta la comunità locale di Busto Arsizio, ne esercita il governo, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo, il complesso degli interessi che la collettività locale individua e determina, in relazione ad essi, i contenuti della propria azione.

4. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che la legge demanda allo Stato, alla Regione e alla Provincia.

Nello spirito della costituzione , e in particolare sulla base degli artt. 2,4,31,32,34,38, il Comune nell'ambito delle proprie competenze e in un rapporto di costruttiva partecipazione con gli enti presenti sul territorio, indirizza la sua attività verso la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- 1) concorrere a garantire il rispetto della dignità di ogni persona a cominciare dal diritto alla vita favorendo l'adozione degli strumenti necessari perché la vita di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti;
- 2) concorrere a garantire a tutti i cittadini i servizi fondamentali per la persona e per la famiglia , come sancito dalla Costituzione.

5. Nei confronti delle altre collettività, il Comune attua i principi di solidarietà e di cooperazione.

6. Il Comune determina, nell'ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio e delle risorse della comunità; appresta, promuove e coordina i servizi per renderli rispondenti ai bisogni sociali.

Art. 2 - Regole generali dell'azione comunale.

1. Il Comune promuove la partecipazione della collettività locale all'individuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.

2. Nella propria azione il Comune si attiene al principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dai

regolamenti a garanzia dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

3. Gli atti del Comune enunciano l'interesse della collettività locale che ha determinato la loro adozione al fine di rendere palesi le scelte politiche operate.

4. Il Comune rende effettiva la piena eguaglianza giuridica sociale ed economica dei sessi, garantendo in via di principio e nella prassi la pari opportunità, anche attraverso la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 3 - Rapporti con le altre collettività locali.

1. Il Comune, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni e dell'erogazione dei servizi, persegue obiettivi di collaborazione con gli altri Comuni e con la Provincia.

2. Con le altre collettività locali del territorio dell'Alto Milanese, il Comune promuove l'instaurazione di forme ampie di collaborazione per rafforzarne la solidarietà, per assicurare un miglior svolgimento delle funzioni e per realizzare un più efficace esercizio dei servizi.

Art. 4 - Organizzazione del Comune.

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e in strutture funzionali, tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell'azione amministrativa e l'efficienza, anche economica, dei servizi.

Art. 5 - Stemma e gonfalone.

1. Il Comune ha come stemma civico uno scudo troncato di rosso e d'argento, a due lettere maiuscole B dell'uno nell'altro, alla fiamma di rosso nascente dalla punta dello scudo e ornamenti esteriori da Città.

2. Il Comune ha come gonfalone un drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'oro, caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro "CITTA' DI BUSTO ARSIZIO". Le parti di metallo e i nastri sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

3. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma comunale da parte di terzi è disciplinato da un apposito regolamento.

4. La Giunta può autorizzare, tuttavia, l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 6 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco. L'adozione di atti di rilevanza esterna spetta inoltre al Segretario / Direttore Generale e ai dirigenti comunali, nei casi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale potrà istituire i Consigli circoscrizionali quali organi di decentramento comunale, attribuendo agli stessi le competenze previste dagli atti istitutivi.

Capo I - Il Consiglio comunale.

Art. 7 - Competenze deliberative.

1. Spettano al Consiglio comunale le competenze deliberative previste dall'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e da altre disposizioni legislative che ne facciano espressa attribuzione al Consiglio.

2. E' di competenza del Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 8 - Ruolo di indirizzo e controllo.

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale:

a) esamina la relazione che, con cadenza annuale, in occasione del bilancio preventivo la Giunta comunale presenta sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

b) esamina la relazione che, con cadenza annuale, in occasione del conto consuntivo, il Sindaco presenta sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed emana, anche alla luce dei rilievi e delle segnalazioni del Collegio dei revisori e delle relazioni e segnalazioni del Difensore civico, indirizzi finalizzati a favorirne il buon andamento;

c) esamina la relazione che la Giunta Comunale presenta, in occasione della prima variazione di bilancio o comunque entro il 30 giugno, sullo stato di avanzamento del programma. In tale occasione la Giunta comunale riferisce sulla propria attività, con particolare riferimento agli orientamenti da assumere per gli Ordini del Giorno e sulle mozioni presentate nel semestre precedente;

d) approva gli atti fondamentali delle Istituzioni e delle Aziende speciali;

e) designa, nel caso di conferenze di servizi inerenti ad oggetti di competenza del Consiglio Comunale, il rappresentante del Comune;

f) emana nei confronti delle Istituzioni e delle Aziende Speciali del Comune indirizzi finalizzati ad individuare obiettivi sociali, coerenti con i criteri di economicità e di efficienza;

g) emana indirizzi nei confronti dei rappresentanti comunali in enti ,consorzi ,società.

3. Ai consiglieri comunali sono trasmesse:

- a) la relazione presentata, con cadenza annuale, del Difensore Civico;
- b) le relazioni presentate, con cadenza annuale, dai consigli di amministrazione delle Istituzioni e delle Aziende Speciali del Comune, sulla gestione dei relativi servizi;
- c) le relazioni presentate con cadenza annuale dai rappresentanti comunali in enti, consorzi, società partecipate;
- d) le relazioni dei rappresentanti del Comune sulle determinazioni adottate nelle conferenze di servizi inerenti ad oggetti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Presidenza.

1. Il Consiglio é presieduto da un Presidente eletto nel proprio seno dal Consiglio stesso.

2. Le modalit  per l'elezione sono disciplinate dal regolamento.

3. E' compito del Presidente, eccettuati i casi in cui la legge prevede specificamente la competenza di altri soggetti, convocare il Consiglio Comunale, presiederlo, assicurarne il regolare funzionamento ed esercitare le funzioni di polizia nel corso delle sedute.

4. Il regolamento pu  prevedere l'elezione di uno o due vicepresidenti. lo stesso disciplina i casi di assenza o impedimento.

5. Per l'adempimento delle sue funzioni, il Presidente pu  avvalersi delle strutture della segreteria generale; alla presidenza possono essere assegnate attrezzature, strutture e risorse apposite.

Art. 10 - Gruppi consiliari.

1. Ciascun consigliere, secondo le modalit  fissate nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, deve aderire a un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo designa fra i suoi consiglieri un capogruppo. La designazione del capogruppo deve essere comunicata al Segretario comunale.

Art. 11 - Principi sul funzionamento del Consiglio comunale.

1. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il regolamento stabilisce le modalit  con le quali al Consiglio sono forniti servizi, attrezzature, strutture e risorse finanziarie e le norme disciplinanti la loro gestione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 12 - Commissioni consiliari permanenti e commissioni d'indagine.

1. Il Consiglio comunale istituisce apposite Commissioni, composte esclusivamente da consiglieri comunali, per un esame preventivo di proposte di deliberazioni o comunque per la valutazione di questioni di competenza del Consiglio.

2. Nelle Commissioni ciascun gruppo consiliare   rappresentato con criterio proporzionale da un numero di componenti stabilito dall'apposito regolamento inserito nel regolamento del Consiglio comunale.

3. La delibera del Consiglio comunale che istituisce una Commissione consiliare deve individuare le materie di competenza della Commissione. Le modalit  di designazione dei componenti stessi, le modalit  per l'elezione del Presidente da parte della

Commissione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinate dall'apposito regolamento inserito nel regolamento del Consiglio comunale.

4. Le Commissioni consiliari svolgono solo funzioni consultive.

5. Nel caso in cui una proposta della Giunta comunale riporti il voto favorevole di tutti i componenti presenti della Commissione e tali componenti rappresentino almeno i due terzi dei voti complessivi della Commissione, la proposta stessa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale per la sola votazione. E' tuttavia concessa la facoltà di richiedere il riesame della proposta; tale richiesta deve essere formulata da uno o più Capigruppo, che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri comunali.

6. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, prevedendo che la Presidenza sia attribuita a consiglieri facenti parte della minoranza.

Art. 13 - Diritti dei consiglieri e loro partecipazione ai lavori consiliari.

1. I consiglieri comunali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso in qualunque tempo ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune e delle sue istituzioni ed aziende speciali. Il diritto di accesso si esercita secondo le norme contenute nell'apposito regolamento.

2. I consiglieri devono osservare il segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati, per tutta la durata della loro riservatezza.

3. I Consiglieri ricevono un gettone di presenza per la partecipazione alle attività connesse con il proprio incarico ovvero un'indennità di carica.

4. Il Consigliere che nel corso di trecentosessantacinque giorni consecutivi non abbia partecipato ad almeno metà delle sedute del Consiglio Comunale senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dalla carica; a tal fine, ciascun Consigliere Comunale può chiedere al Presidente che la questione sia discussa in Consiglio.

Ricevuta la richiesta, il Presidente ne informa entro trenta giorni l'interessato, invitandolo a produrre per iscritto entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.

Ricevute le quali e trasmesse in copia ad ogni capigruppo ed al Consigliere che ha richiesto la decadenza, ovvero trascorso il termine dei trenta giorni dal ricevimento della raccomandata da parte del Consigliere o dall'accertamento della mancata consegna secondo le norme del servizio postale, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile, unitamente a quella dell'eventuale surroga.

5. Sulla decadenza, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computandosi il Sindaco, sentito il Consigliere, se presente alla seduta, e procedendo, in caso di deliberazione favorevole alla decadenza, all'immediata surroga del decaduto.

Capo II - La Giunta comunale e gli assessori.

Art. 14 - Ruolo e competenze della Giunta.

1. Alla Giunta comunale spetta l'iniziativa politico-amministrativa nel rispetto del documento programmatico previsto dall'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e l'attuazione collegiale degli indirizzi del Consiglio comunale.

2. La Giunta emana direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.

3. Spetta alla Giunta assumere tutti gli atti di amministrazione, compresi quelli inerenti alla gestione dei servizi erogati in economia, non riservati al Consiglio comunale o non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto al Sindaco o ai dirigenti comunali.

4. La Giunta esercita l'iniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale anche sulla base di atti di indirizzo del Consiglio comunale, in particolare per le proposte di bilancio e di conto consuntivo, nonché per le altre deliberazioni previste dalla legge, per il piano di sviluppo socio-economico, per i relativi aggiornamenti annuali se ritenuto opportuno e per il regolamento sul funzionamento della Giunta.

5. Con cadenza annuale, in occasione del bilancio preventivo e, comunque, quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri in carica, la Giunta presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta.

6. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 15 - Composizione della Giunta.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da assessori in numero variabile da un minimo di sei al massimo stabilito dalla legge.

2. Gli assessori hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare alle discussioni, con facoltà di proporre emendamenti; non concorrono però alla formazione del numero legale e non partecipano alle operazioni di voto.

3. Nei casi in cui abbia rilevanza l'anzianità dell'assessore, questa viene definita con riferimento all'anzianità anagrafica.

Art. 16 - Nomina della Giunta.

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla presentazione degli indirizzi generali di governo. In caso di nomina di ulteriori Assessori, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale ed informa il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore posteriormente al 5 dicembre 1993 non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Art. 17 - Mozione di sfiducia.

1. Non meno di due quinti dei consiglieri assegnati, non computando il Sindaco, possono sottoscrivere e presentare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Sindaco, da votarsi per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

A tal fine, essa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal deposito della mozione presso la Segreteria; in caso di sua approvazione il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, procedendosi da parte dell'autorità competente allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 18 - Decadenza della Giunta.

1. La Giunta comunale decade in caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco ovvero nel caso di scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 19 - Principi sul funzionamento della Giunta.

1. Il funzionamento della Giunta comunale è disciplinato in base ai seguenti principi:

- a) il Sindaco provvede alla convocazione delle riunioni e alla formazione dell'ordine del giorno, senza la necessità di specifiche formalità;
- b) l'iniziativa per le deliberazioni della Giunta può essere esercitata da ogni componente della Giunta;
- c) le riunioni della Giunta non sono pubbliche;
- d) ai fini della validità delle deliberazioni, alle riunioni della Giunta deve partecipare almeno la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- e) il voto viene espresso sempre in forma palese;
- f) in mancanza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco e, in mancanza di questo, da un assessore, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 20 - Ruolo e competenze degli assessori.

1. Gli assessori concorrono collegialmente a definire l'iniziativa politico-amministrativa della Giunta e ad attuare gli indirizzi del Consiglio comunale.

2. Gli assessori sono preposti, di norma, su delega del Sindaco e conformemente al documento d'intenti richiamato nell'articolo 16 del presente Statuto, alla cura di settori organici dell'attività comunale, ferma restando la sovrintendenza generale del Sindaco sull'andamento degli uffici e dei servizi comunali al fine di garantire l'unitarietà dell'azione del Comune.

3. Gli assessori rappresentano di regola il Comune nelle conferenze di servizi inerenti a materie di competenza della Giunta comunale, previa definizione da parte di questa degli indirizzi cui essi devono attenersi.

4. Il Sindaco, con riguardo alle competenze spettantigli quale organo del Comune, può delegare ai singoli assessori la firma di atti che devono essere specificatamente individuati, anche per categoria, nell'atto di delega. Non possono essere oggetto di delega gli atti che la legge o lo Statuto riservino esclusivamente alla competenza del Sindaco.

Art. 21 - Revoca di assessori.

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione immediatamente al Presidente del Consiglio comunale ed al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

2. L'assessore revocato cessa di far parte della Giunta dalla data di deposito dell'atto di revoca presso la Segreteria comunale.

Art. 22 - Dimissioni di assessori.

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate al Sindaco in forma scritta; sono immediatamente produttive di effetti e diventano irrevocabili con la loro acquisizione al Protocollo comunale.

2. Il Sindaco, entro i tre giorni successivi, comunica le dimissioni al Presidente del Consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano per ogni altra causa di cessazione dalla carica di assessore comunale.

Capo III - Il Sindaco.

Art. 23 - Ruolo del Sindaco.

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta istituzionalmente il Comune nei rapporti con i cittadini e con le altre amministrazioni; è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da esso definiti; garantisce l'unitarietà dell'azione amministrativa comunale coordinando l'operato degli assessori preposti alla cura di settori organici di attività e provvedendo alla sovrintendenza generale sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 24 - Competenze e poteri del Sindaco.

1. Al Sindaco spetta assumere gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno attribuiti specificamente alla sua competenza dalle leggi vigenti, nonché quegli atti i cui contenuti attengono all'indicazione di priorità, indirizzi attuativi, verifica e controllo dei risultati, fatte salve le competenze del Segretario comunale e dei dirigenti che attengono alla gestione amministrativa e direzione degli uffici e servizi.

2. Compete comunque al Sindaco, nell'ambito delle funzioni comunali:

- a) convocare e presiedere la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
- b) coordinare l'attività politico-amministrativa del Comune dando impulso e coordinando l'attività degli assessori;
- c) emanare le ordinanze necessarie per l'applicazione di leggi o regolamenti;
- d) emanare i provvedimenti di occupazione d'urgenza nonché i relativi decreti di autorizzazione all'accesso in proprietà private e di nomina di tecnici per la redazione di stati di consistenza o di verbali di immissione nel possesso;
- e) emanare gli atti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- f) regolamentare, coordinandoli complessivamente, gli orari di uffici, servizi pubblici e attività commerciali;
- g) emanare gli atti necessari per la difesa giudiziale del Comune, nel caso di azioni possessorie o cautelari;
- h) incaricare il Notaio Rogante ai fini della stipulazione di convenzioni o contratti di carattere immobiliare;
- i) nominare, designare e revocare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli

di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

3. Quando i provvedimenti del Sindaco comportano nuovi impegni di spesa, essi sono emanati previa attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

4. Il Sindaco può incaricare temporaneamente singoli consiglieri comunali per lo studio, l'approfondimento e le proposte in merito a specifici servizi e attività di carattere omogeneo e può invitarli a riferire in proposito alla Giunta comunale.

5. Il Sindaco può conferire deleghe generali o specifiche per l'esercizio delle funzioni di sua competenza.

Art. 25 - Il Vicesindaco.

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina, entro la data della prima riunione del Consiglio comunale, il Vicesindaco.

2. Il Segretario comunale dà immediata comunicazione dell'avvenuta nomina al Prefetto .

3. Il Vicesindaco, in caso di impedimento del Sindaco, esercita le competenze del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo che non siano stati delegati ai presidenti dei Consigli circoscrizionali. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, le competenze sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

4. I provvedimenti emanati dal Vicesindaco nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo devono contenere in calce la motivata attestazione del Segretario comunale dell'assenza o dell'impedimento del Sindaco.

5. Il Sindaco, nel caso che successivamente intenda attribuire ad altro assessore le funzioni di Vicesindaco, dispone con suoi provvedimenti la revoca e la nuova nomina, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, e ne informa il Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Capo IV - Il Segretario comunale e i dirigenti.

Art. 26 - Il Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale esercita le competenze specificamente attribuitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 27 - I dirigenti.

1. Ai dirigenti compete la gestione amministrativa finanziaria e tecnica del Comune secondo le norme della legge e del presente Statuto.

2. Ferme restando le competenze dei dirigenti comunali inerenti all'attività amministrativa interna, attribuite ad essi dalla legge o dal presente Statuto, spetta ai dirigenti l'adozione dei seguenti atti :

a) certificazioni e attestazioni relative ad atti del proprio settore, ivi comprese le certificazioni di destinazione urbanistica, le certificazioni richieste per agevolazioni fiscali, le attestazioni richieste per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, le certificazioni relative all'inizio e alla ultimazione dei lavori;

b) il rilascio, la sospensione, la revoca, la decadenza, l'annullamento, il diniego delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permesso licenze di competenza comunale, previsti dalle leggi o dai regolamenti locali, salvo i casi in cui la firma sia attribuita specificatamente da norme di legge ad altri organi;

c) l'adozione, nei limiti delle competenze comunali e fatte salve le competenze del Sindaco previste dall'articolo 24 comma 2. lettera d) del presente Statuto, degli atti relativi ai procedimenti di occupazione d'urgenza o di espropriazione, in esecuzione di piani o di progetti deliberati dal Consiglio o dalla Giunta comunale;

d) gli atti inerenti all'esecuzione di appalti di opere pubbliche dalla consegna dei lavori all'appaltatore, escluse l'eventuale rescissione o risoluzione del contratto, nonché escluse l'approvazione di perizie suppletive o di variante e l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

e) l'accettazione e lo svincolo di cauzioni;

f) la liquidazione delle spese già impegnate, nei limiti dell'impegno assunto, nonché l'ordine di pagare le spese impegnate in base a legge, a contratto o a provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria;

g) la formazione e la sottoscrizione dei ruoli di tributi, contributi e relativi accessori, la formazione e la sottoscrizione delle ingiunzioni di pagamento, fatta salva la competenza del Sindaco per l'emanazione delle ordinanze - ingiunzioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative;

h) gli atti che comportino impegno di spesa entro i limiti fissati annualmente dalla Giunta comunale e che rientrino nell'ordinaria amministrazione o siano previsti espressamente in atti di indirizzo della Giunta o in quelli fondamentali del Consiglio, inerenti ad acquisti mobiliari, forniture, appalti di opere o servizi;

i) gli atti inerenti all'attuazione di progetti o programmi ad essi demandati dalla Giunta comunale, ivi compresi gli atti di spesa, quelli inerenti all'aggiudicazione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni necessarie, nei limiti della spesa a ciò specificamente destinata dai competenti organi comunali;

l) i provvedimenti di amministrazione e gestione del personale dipendente;

m) l'iniziativa per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, la contestazione degli addebiti;

n) i provvedimenti relativi all'assistenza e ai ricoveri di minori, anziani e disabili, fatte salve le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

o) l'assunzione degli atti di mera esecuzione dei provvedimenti del Sindaco o degli assessori delegati;

p) l'erogazione di contributi per i quali risultino predeterminati l'importo nonché tutti i presupposti per l'erogazione.

3. Il Regolamento di Organizzazione ed il Regolamento Organico definiscono le modalità di esercizio dei compiti elencati nel comma 2.

4. Gli atti indicati al comma 2. del presente articolo sono assunti dal dirigente preposto al settore che è competente per materia; quelli indicati nel comma 2., lettere d), e), f), g), h), i), l),

n) e p) sono sottoscritti anche dal dirigente responsabile della ragioneria (ove l'atto non sia già di competenza del settore ragioneria).

5. Ogni dirigente trasmette annualmente al Sindaco una relazione sullo stato della gestione del proprio settore in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

6. I dirigenti rappresentano il Comune ai fini:

a) della stipulazione di contratti o di convenzioni;

b) dell'emanazione di provvedimenti di polizia amministrativa.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE

Capo I - Principi generali.

Art. 28 - Principi.

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale.

Art. 29 - Strumenti.

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale sul proprio operato, il Comune:

a) assicura l'opportuna informazione circa le scelte programmatiche e le conseguenti attività amministrative;

b) facilita l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini e dei gruppi interessati, predisponendo contestualmente anche modalità e strumenti organizzativi specifici e compatibili con gli obiettivi di funzionamento del processo amministrativo;

c) valorizza il contributo autonomo delle associazioni che operano nell'ambito cittadino, rendendole partecipi al momento della formazione delle linee programmatiche, prevedendo la possibilità del coinvolgimento nella gestione dei servizi e degli interventi per la comunità;

d) promuove con propri Comitati e Consulte la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori da parte di quanti vi operano e ne acquisisce il contributo di idee e proposte;

e) può istituire le Circoscrizioni comunali come strumento di decentramento dei servizi e degli interventi e come possibilità di espressione e partecipazione autonoma delle realtà e comunità territoriali in cui si articola la città;

f) istituisce forme di consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità.

Capo II - Le libere forme associative.

Art. 30 - Libere associazioni.

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni, che operino nel territorio comunale, all'azione comunale.

2. Le libere associazioni prese in considerazione a questi fini sono quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino nel territorio comunale, perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

3. Al fine di attuare gli obiettivi richiamati nell'articolo 28 del presente Statuto, il Comune considera libere associazioni quelle che abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione nell'elenco comunale, redatto secondo le norme di un apposito regolamento.

4. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali sono equiparate alle libere forme associative iscritte nell'elenco.

Capo III - Le Consulte comunali.

Art. 31 - Consulte.

1. Il Consiglio comunale istituisce con regolamento apposite Consulte relative a settori di rilevanza per gli interessi della comunità locale e per le funzioni del Comune stesso.

2. Il regolamento di istituzione definisce il settore di competenza di ciascuna Consulta, disciplinando la composizione e le modalità di funzionamento delle Consulte.

Capo IV - La partecipazione dei cittadini.

Art. 32 - Istanze, petizioni e proposte.

1. I residenti nel Comune, singoli o associati, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli Organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti, secondo quanto indicato dall'apposito regolamento.

Art. 32 bis- Il Responsabile del Procedimento

1. La partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi coinvolti in procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge e da quelle previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale, quando non sia disposto diversamente da leggi o regolamenti, determina per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale deve questo concludersi.

3. I termini vengono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento, tenendo in considerazione le potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

4. Il funzionamento del Procedimento Amministrativo è disciplinato da un apposito Regolamento che individua l'unità organizzativa ed il Responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativi compiti e funzioni e dispone le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Art. 33 - Istanze.

1. Si intendono per "istanze" le richieste scritte, presentate da uno o più residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno d'età, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza della Giunta comunale, del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore generale o dei dirigenti comunali

2. Sull'istanza l'autorità comunale provvede secondo i termini di legge.

Art. 34 - Petizioni.

1. Si intendono per "petizioni" le richieste scritte, presentate da almeno il 2% dei residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno d'età, dirette a porre all'attenzione della Giunta comunale una questione di interesse collettivo.

2. Il Sindaco inserisce la petizione nell'ordine del giorno delle riunioni di Giunta.

Art. 35 - Proposte.

1. Si intendono per "proposte" le richieste scritte, presentate da almeno il 4% dei residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno d'età, per l'adozione da parte del competente organo comunale di un atto rispondente a un interesse collettivo.

2. La proposta deve contenere un testo di deliberazione o di atto comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa.

3. Se la proposta riguarda una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco curano, rispettivamente, che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dalla legge, nonché l'attestazione della copertura finanziaria dell'eventuale spesa ai sensi della stessa legge e la inseriscono nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale o della prima Giunta comunale non ancora convocati. Analogamente provvede il Presidente del Consiglio circoscrizionale per le proposte dirette a tale organo laddove istituito.

4. Se la proposta riguarda un atto di competenza del Sindaco o di un dirigente comunale, questi provvedono a rispondere entro 30 giorni.

Art. 36 - Requisiti.

1. Le istanze, petizioni e proposte avanzate ai sensi degli articoli 32 e seguenti del presente Statuto sono ammesse purché esse risultino effettivamente dirette a fini di tutela di interessi collettivi e rispondano agli altri requisiti fissati negli articoli 33 e seguenti del presente Statuto. L'accertamento di questi requisiti dell'istanza, petizione o proposta è effettuato:

a) da parte del Sindaco, acquisito il parere del Segretario comunale, nel caso di istanza o proposta di competenza del Sindaco o dei dirigenti comunali;

b) da parte del Presidente di un Consiglio circoscrizionale, acquisito il parere del Segretario comunale, nel caso di istanza di competenza di tale Presidente;

c) da parte della Giunta, acquisito il parere del Segretario comunale, nel caso di istanza o proposta di competenza della Giunta stessa;

d) da parte del Consiglio circoscrizionale, acquisito il parere del Segretario comunale, nel caso di istanza o proposta di competenza del Consiglio circoscrizionale stesso;

e) da parte del Presidente del Consiglio Comunale, sulla base del parere vincolante di un'apposita Commissione consiliare, costituita dal Presidente del Consiglio Comunale, da due rappresentanti della maggioranza e da due della minoranza designati dal Consiglio, nel caso di proposta di competenza del Consiglio.

La Commissione esprime il suo parere dopo aver acquisito il parere del Segretario comunale.

2. L'accertamento previsto al comma 1. del presente articolo deve essere effettuato in modo tale da consentire l'osservanza dei termini fissati per la pronuncia sul merito dell'istanza, petizione o proposta da parte dell'organo comunale competente.

Art. 37 - Diritto generale d'istanza.

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvaguardia del diritto generale d'istanza, riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

Capo V - Referendum e altre consultazioni.

Art. 38 - Referendum.

1. Per la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale è istituito il referendum consultivo.

2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare su una determinata questione gli elettori dell'intero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo esclusivo una singola circoscrizione può essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella circoscrizione.

3. Per il referendum hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali del Comune; se il referendum è riservato ai cittadini di una circoscrizione, hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che risiedono in quella circoscrizione.

Art. 39 - Oggetto.

1. Il quesito del referendum consultivo verte sulla proposta al Consiglio comunale di assumere o di revocare una deliberazione di sua competenza; il testo della proposta deve essere compiutamente articolato e deve essere comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa.

2. Il quesito per il referendum per quanto concerne il testo deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire ai cittadini una risposta in termini di "si" o di "no".

3. Non sono ammessi referendum che propongano la revoca di delibere concernenti i tributi locali e le tariffe dei servizi.

4. Una richiesta di referendum su un identico oggetto può essere proposta una sola volta durante un periodo amministrativo, ma comunque non prima di tre anni dalla data in cui si siano concluse le operazioni referendarie sulla precedente richiesta. A questi fini si considerano anche le richieste formulate in modo differente, ma che abbiano un contenuto sostanzialmente identico alle precedenti.

Art. 40 - Procedura di indizione.

1. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della Giunta o del Consiglio; può essere richiesto, inoltre, da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, non inferiore al 4% degli iscritti nelle liste stesse, con firme autenticate.

2. In tale ultima ipotesi i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, devono trasmettere al Sindaco il testo del quesito con la proposta di deliberazione. Il quesito deve essere sottoscritto dai promotori, con firme autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente.

3. Il Sindaco comunica senza indugio la richiesta di referendum a un apposito Comitato formato dal Segretario comunale, da un dirigente scelto dal Segretario e da tre professionisti indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Busto Arsizio. Tale Comitato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale. Il

Comitato procede alla valutazione di ammissibilità del referendum, che deve riguardare esclusivamente:

- a) la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1. del presente articolo;
- b) la conformità alle disposizioni dell'articolo 39 del presente Statuto.

4. Il Sindaco decide sulla ammissibilità del referendum, conformemente al parere del Comitato previsto al comma 3. del presente articolo. Se negativo, il suo provvedimento deve essere congruamente motivato.

5. Il Comitato previsto al comma 3. del presente articolo può concordare con i promotori del referendum eventuali modifiche del testo di quesito o della proposta di deliberazione, che si rendano opportune al solo fine di rendere ammissibile la richiesta di referendum.

6. Il referendum può non aver luogo qualora, prima della sua indizione, il Consiglio comunale adotti un provvedimento che complessivamente soddisfi, a giudizio del Comitato di cui al comma 3., le proposte dei promotori.

Art. 41 - Esito ed effetti.

1. La proposta di referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti, che rappresentino un numero superiore a 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Nel caso che la proposta sia stata accolta, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito, a convocare il Consiglio comunale per esaminare la proposta di deliberazione.

3. Il risultato del referendum non ha effetti vincolanti.

Art. 42 - Disciplina del referendum.

1. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme, di indizione dei Comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni elettorali.

2. Le operazioni di verifica delle firme, di accertamento del requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, di conteggio delle firme validamente raccolte sono di competenza del Segretario comunale.

3. Il referendum o i referendum si tengono in un'unica tornata annuale, nel periodo indicato dal regolamento.

4. Il bilancio comunale prevede un apposito stanziamento per la copertura della spesa per i referendum.

Art. 43 - Altre consultazioni.

1. Il Consiglio o la Giunta comunale possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini, diverse dai referendum, per acquisire elementi di valutazione su atti, interventi o servizi di competenza del Comune.

2. Tali consultazioni si svolgono nelle forme di sondaggi, raccolte di firme e altre modalità analoghe, purché risultino adeguate allo scopo. Possono comportare anche l'espressione di voti per corrispondenza. Nel caso di consultazioni su questioni relative a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai residenti nel Comune, ai non residenti che siano utenti del servizio.

3. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e, in generale, la loro disciplina sono dettate nel regolamento dei referendum.

4. L'esito della consultazione, comunque, non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi del Comune.

TITOLO IV - IL DECENTRAMENTO

Art. 44 - Articolazione del territorio comunale in circoscrizioni

1. Il territorio comunale può essere ripartito ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 17 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in quartieri o in circoscrizioni, quali organismi di partecipazione, di consultazioni e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni eventualmente delegate dal Comune. Apposito regolamento fisserà gli ambiti territoriali, le rispettive funzioni attribuite e le modalità di funzionamento degli organismi istituiti, tenendo in giusta considerazione le specificità dei vari ambiti territoriali.

TITOLO V - L'AZIONE AMMINISTRATIVA

PREAMBOLO

Il Comune di Busto Arsizio riconosce l'acqua come bene comune dell'Umanità. Afferma il diritto all'accesso all'acqua da parte di tutti in modo qualitativamente e quantitativamente adeguato e sostenibile. Promuove il mantenimento del carattere pubblico del servizio idrico.

Capo I - La programmazione.

Art. 45 - Il piano di sviluppo socio-economico

1. Il Consiglio comunale approva un piano di sviluppo socio-economico, da redigersi conformemente ai criteri della legislazione regionale; il piano viene aggiornato annualmente e rappresenta il quadro di riferimento per l'elaborazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale, per il programma delle opere pubbliche, per la gestione dei servizi comunali e per gli altri atti fondamentali di competenza del Consiglio.

2. La proposta del piano è elaborata dalla Giunta comunale, che promuove l'opportuno coordinamento con la Provincia e con i Comuni limitrofi, qualora consenzienti.

Art. 46 - I piani di settore ed i progetti.

1. Il piano di sviluppo socio-economico può prevedere la formazione di piani di settore, che ne specifichino gli indirizzi per i servizi sociali, per il territorio, per gli interventi pubblici o per le attività economiche indicandone i criteri e i principi.

2. Può altresì prevedere la formazione di progetti, anche a carattere intersettoriale, per specifici interventi di particolare rilievo; tali progetti, per la parte relativa ad opere edilizie di competenza comunale, costituiscono uno stralcio dei programmi comunali di opere pubbliche.

3. I piani di settore e i progetti previsti nel comma 2. del presente articolo prefigurano le caratteristiche essenziali degli interventi che ne costituiscano oggetto, fatta salva la successiva attività di progettazione, in conformità alle legislazioni sui lavori pubblici, delle opere edilizie in essi incluse. Essi costituiscono atti fondamentali soggetti all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 47 - Formazione degli atti programmatici.

1. Gli atti programmatici previsti negli articoli 45 e 46 del presente Statuto si fondano su elementi di fatto obiettivi e accertati e su un ragionevole quadro di compatibilità con le risorse disponibili o di cui si preveda l'acquisizione.

2. Il Comune promuove la partecipazione delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forme associative previste dall'articolo 30 del presente Statuto, alla formazione dei suddetti atti programmatici.

Art. 48 - Partecipazione del Comune a programmazioni di livello sovracomunale.

1. Gli organi del Comune sono impegnati a rappresentare gli specifici interessi della comunità locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione della Provincia e della Regione.

Capo II - I provvedimenti puntuali.

Art. 49 - Accordi di programma e conferenze di servizi.

1. Gli organi comunali privilegiano il ricorso ad accordi di programma o a conferenze di servizi, ai fini dell'assunzione di iniziative o dell'espletamento di procedimenti che coinvolgano anche altre amministrazioni pubbliche.

2. Nei casi in cui vengano avviate procedure preordinate alla stipulazione di accordi di programma, il Sindaco ne dà tempestiva informazione al Consiglio o alla Giunta comunale, in relazione alle rispettive competenze riguardo all'intervento o al programma di interventi previsto; tali organi dettano le opportune istruzioni per la partecipazione del rappresentante del Comune alla conferenza delle amministrazioni interessate.

3. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi promossa da un'altra amministrazione, l'organo del Comune competente per quella materia identifica chi debba rappresentare il Comune nella conferenza e detta, con un proprio atto, le istruzioni al rappresentante del Comune. La rappresentanza, in tutte le conferenze di servizi nelle quali debbano essere trattate questioni di rilevanza politica per il Comune, dovrà essere conferita preferibilmente al Sindaco e comunque a un componente della Giunta comunale.

4. Nel caso di conferenza di servizi, spetta all'organo del Comune competente per quella materia esprimere il motivato dissenso rispetto alle determinazioni assunte nella conferenza, ai sensi dell'articolo 14 comma 3. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO VI - L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I - Ordinamento degli uffici.

Art. 50 – Principi strutturali ed organizzativi.

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità della struttura e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 51 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti.

Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il maggior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 52- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e fra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica, di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai dirigenti responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi, fini operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie (es. Settori), come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 53 - Rapporti fra gli organi del Comune e le strutture funzionali.

1. Le strutture funzionali del Comune svolgono la loro attività conformemente agli indirizzi e alle direttive del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco o dell'assessore competente. Sono soggetti a vigilanza e controllo da parte dei medesimi organi.

Art. 54 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato corrispondente alla durata del suo mandato elettivo e secondo i criteri stabili nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 55- Compiti del Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Settore che, allo stesso tempo, rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Il Sindaco può revocare l'incarico, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere immotivatamente gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulato un contratto per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale, sentita la Giunta Comunale.

Inoltre il Direttore Generale:

- a) predispone su indicazione e in accordo con il Sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi che costituisce la prima fase del "controllo di gestione"
- b) elabora la proposta di "Piano Esecutivo di Gestione" (PEG) da approvare annualmente con delibera di Giunta sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio
- c) coordina, controlla, e valuta, in accordo con il Sindaco, l'attività dei dirigenti (fatta eccezione per il Segretario generale) nell'esercizio delle funzioni loro assegnate
- d) assiste alle sedute della Giunta e del Consiglio in modo da poter avere immediata e diretta conoscenza degli indirizzi e dei problemi contingenti.

Art. 56 – Compiti del Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Esercita, inoltre, le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

2. Il Segretario Generale assicura il coordinamento dei dirigenti quando non sia stato nominato il Direttore Generale.

Art. 57 - Vicesegretario.

1. Nello svolgimento della sua attività, il Segretario comunale è coadiuvato da un Vicesegretario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Nella pianta organica del Comune deve essere previsto almeno un posto di Vicesegretario.

2. I requisiti di accesso, le materie e le prove di esame per la nomina nel posto di Vicesegretario devono essere uguali o analoghe a quelle previste per il posto di Segretario Comunale.

3. In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti da chi abbia già conseguito la nomina in ruolo con la qualifica o con i compiti di Vicesegretario.

4. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Vicesegretario, i suoi compiti sono svolti dal dirigente con qualifica più elevata e con maggiore anzianità di servizio del ruolo amministrativo.

Art. 58 - Compiti dei dirigenti comunali.

1. I dirigenti comunali sono direttamente responsabili dell'efficienza delle rispettive strutture amministrative e della realizzazione dei programmi o progetti loro affidati dalla Giunta comunale ed operano conformemente agli indirizzi dei competenti organi elettivi del Comune e nel rispetto delle attribuzioni di sovrintendenza e di coordinamento del Direttore Generale (o, in mancanza, dal Segretario Generale), conformemente a quanto è previsto dalla legge e dagli articoli 54,55,56 del presente Statuto.

2. I dirigenti provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro dei singoli uffici, secondo i principi dell'equilibrata distribuzione, del rispetto delle professionalità e dell'economicità dell'azione e definiscono, con le modalità disciplinate nel regolamento d'organizzazione, la mobilità all'interno della struttura cui sono preposti.

3. I dirigenti verificano costantemente il buon andamento dell'azione amministrativa nelle strutture cui sono preposti effettuando in particolare riscontri di efficacia e di efficienza secondo i criteri fissati nel regolamento di organizzazione.

4. Oltre alle altre competenze previste dalla legge o dallo Statuto, ai dirigenti comunali spettano:

a) la redazione e la trasmissione all'autorità giudiziaria delle denunce per i fatti di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro competenze (fermo restando ogni obbligo di denuncia gravante su qualsiasi altro soggetto);

b) la verifica della regolarità tecnica dell'istruttoria, con riferimento agli atti di competenza del Sindaco;

c) l'adozione di ordini di servizio nei confronti di personale comunale, ferma restando l'esigenza di garantire, come regola, a ciascun dipendente un ambito di autonomia e di responsabilità funzionale;

d) la tenuta della contabilità del Comune e degli inventari;

e) la redazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di qualsiasi genere, la cura e la responsabilità dei relativi adempimenti.

5. Ai fini dell'adozione degli atti suddetti è competente il dirigente preposto alla struttura comunale cui inerisce, per materia, l'intervento da effettuare o il procedimento da compiere. Con il regolamento di organizzazione previsto dall'articolo 52 del presente Statuto, o con apposito regolamento, è precisata la ripartizione delle competenze fra i dirigenti.

Capo II - Ordinamento del personale.

Art. 59- Principi per il regolamento organico.

1. Il Comune disciplina l'ordinamento del proprio personale, in conformità con le leggi che regolano la materia e con gli accordi collettivi nazionali, attraverso il proprio regolamento organico, che si ispira ai seguenti principi:

a) all'assunzione del personale dipendente si provvede mediante pubblico concorso, fatte salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge e fermo restando quanto è previsto dall'articolo 61 del presente Statuto;

b) i pubblici concorsi per il reclutamento del personale devono consentire di valutare le attitudini e la preparazione tecnica dei candidati; i componenti delle commissioni di concorso sono costituite in prevalenza da tecnici di provata capacità, designati tenendo conto, qualora applicabili, delle indicazioni delle associazioni di categoria o degli ordini professionali, e sono presiedute dal Segretario comunale per i concorsi a posti di funzionari e per i livelli ad essi superiori e dai dirigenti comunali per i concorsi per posti di livello inferiore a quello di funzionario.

2. Gli istituti giuridici e quelli economici diversi da quelli richiamati nel comma 1. del presente articolo sono regolati nei modi e nei termini previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto è disposto dagli accordi collettivi nazionali per il comparto.

3. Nel caso in cui disposizioni di legge o accordi collettivi nazionali comportino sostituzione di norme del regolamento organico, il Sindaco, su relazione del Segretario comunale, provvede a collazionare nel testo vigente le nuove disposizioni, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta. Se invece le nuove disposizioni comportano la necessità di modifiche del regolamento, il Consiglio comunale provvede ad attivarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 60- Partecipazione del Comune alla contrattazione decentrata.

1. Il Comune partecipa alla contrattazione decentrata, con una delegazione composta dal Sindaco o da un suo delegato, dall'assessore delegato alla materia, dal Direttore Generale e dal Segretario Generale.

Art. 61 - Contratti a termine di diritto pubblico o privato.

1. Per la copertura di posti in organico scoperti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Comune può provvedere mediante contratti a termine di diritto pubblico o privato, nel caso in cui riscontri l'impossibilità, o comunque la difficoltà, a coprire tali figure professionali attraverso le

forme ordinarie di pubblico impiego. La Giunta Comunale, nelle forme , con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra dipendenti non siano presenti analoghe professionalità e fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I predetti contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

2. I contratti a termine non possono avere una durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco e sono rinnovabili per una sola volta, applicandosi a quelli di diritto pubblico la disciplina, in via analogica, propria del rapporto di impiego locale relativo al posto di organico coperto ed a quelli di diritto privato la disciplina del rapporto di lavoro di diritto comune.

Art.62- Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere, altresì, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO VII - I SERVIZI E LE FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Scelta delle forme di gestione dei servizi.

Art. 63 - Criteri generali per la scelta delle forme di gestione.

1. Le scelte del Comune in tema di organizzazione dei servizi pubblici e di individuazione delle rispettive modalità di gestione sono effettuate dagli organi comunali in base alle caratteristiche del servizio, aventi o meno rilevanza industriale, tenendo conto di quanto previsto dalle leggi statali e regionali in materia e perseguendo obiettivi di qualità del servizio, di adeguatezza delle prestazioni rispetto alle esigenze collettive e sociali, di economicità e di efficienza.

2. L'affidamento in gestione di servizi sociali ad associazioni di volontariato e ad iniziative imprenditoriali di cooperazione sociale senza fini di lucro è considerato strumento di promozione della partecipazione sociale.

3. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale opera la scelta deve essere puntualmente motivata con riferimento alle finalità, alle caratteristiche del servizio ed agli obiettivi gestionali di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo II - Le gestioni dei servizi in economia.

Art. 64 - Gestione in economia.

1. Sono gestiti in economia i servizi pubblici che, in relazione alla tipologia delle prestazioni o per le modeste dimensioni, non comportino la necessità di una organizzazione complessa o l'utilizzo di istituzioni o aziende speciali.

2. La gestione in economia è operata secondo la disciplina propria dell'esercizio delle funzioni del Comune e della sua organizzazione.

3. Il dirigente comunale responsabile della struttura organizzativa che deve curare la gestione del servizio è responsabile del servizio stesso.

Capo III - La concessione dei servizi a terzi.

Art. 65 - Affidamento in concessione.

1. I servizi pubblici che si configurano con una organizzazione di tipo imprenditoriale possono essere gestiti da terzi mediante concessione quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale.

2. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la scelta del concessionario è operata previo confronto comparativo tra più interessati che, previamente invitati, presentano un progetto tecnico e finanziario di gestione del servizio.

3. La concessione è deliberata dal Consiglio comunale.

4. La Giunta comunale esercita la vigilanza sull'andamento del servizio ed emana direttive nei confronti del concessionario per assicurare la qualità dei servizi e la loro conformità alle esigenze della collettività locale, nell'ambito delle previsioni della concessione e con modalità tali da non ledere l'autonomia gestionale del concessionario.

5. Il Comune può stipulare con altri Comuni convenzioni al fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi, nel caso che ragioni di economia di scala lo rendano opportuno.

Capo IV - Le aziende speciali.

Art. 66 - Gestione di servizi attraverso azienda speciale.

1. Il Comune può costituire, per la gestione di uno o più servizi, un'azienda speciale o può affidare la gestione di un servizio privo di rilevanza industriale ad un'azienda speciale già costituita quando lo stesso servizio o gli stessi servizi richiedano, per la loro natura e per la tipologia delle prestazioni da erogare, un'organizzazione di tipo imprenditoriale e una significativa e permanente correlazione fra il soggetto gestore e il Comune stesso. Tali aziende speciali sono dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

2. L'attribuzione della gestione di un servizio a un'azienda speciale deve essere deliberata dal Consiglio comunale verificando, oltre agli elementi richiamati nell'articolo 63 del presente Statuto, anche l'adeguatezza del capitale di dotazione fornito all'azienda rispetto alle esigenze economiche del servizio.

3. L'azienda speciale è soggetta all'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale. Gli atti fondamentali dell'azienda, soggetti all'approvazione da parte del Consiglio comunale, sono il piano di programma e i suoi aggiornamenti, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi e i rendiconti annuali, le assunzioni di finanziamenti a medio e lungo termine e gli altri atti che vincolino il bilancio oltre l'anno, i regolamenti, le alienazioni di immobili e le convenzioni per lo svolgimento di servizi nel territorio di altri Comuni. Tali atti, esclusi il conto consuntivo e le convenzioni per lo svolgimento di servizi nel territorio di altri Comuni, si intendono approvati se entro sessanta giorni dalla loro ricezione il Consiglio comunale non abbia adottato un provvedimento formale di richiesta di chiarimenti o di diniego, dandone comunicazione nello stesso termine all'azienda speciale stessa. Il termine di sessanta giorni è elevato a novanta giorni se gli atti aziendali comportano oneri a carico del bilancio comunale, che non siano ancora stati assunti con formale provvedimento del Consiglio comunale. La Giunta comunale con formale provvedimento motivato può deliberare l'interruzione dei termini.

4. Il Consiglio comunale approva lo Statuto dell'azienda speciale e le sue modifiche.

5. Il Consiglio comunale, quando istituisce un'azienda speciale, le assegna un fondo di dotazione, determinandolo in misura adeguata rispetto alle esigenze di una utile gestione economica. Contestualmente, o successivamente, il Consiglio può assegnare all'azienda speciale beni, anche immobili, del Comune.

6. L'azienda speciale ha l'obbligo del pareggio in bilancio.

7. Il Consiglio comunale nel caso che, per ragioni di carattere sociale, deliberi per un determinato servizio una tariffazione inferiore al coacervo dei costi riferiti a quel servizio, deve contestualmente deliberare l'erogazione, a favore dell'azienda e a carico del bilancio comunale del medesimo anno, dei trasferimenti finanziari necessari per garantire il pareggio economico e finanziario della gestione del servizio.

8. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore; il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi, le modalità di nomina e di revoca nel rispetto delle competenze di legge con l'osservanza dei successivi articoli 79 e 80 del presente Statuto.

Capo V - Le istituzioni.

Art. 67 - Previsione e affidamento di servizi.

1. Il Consiglio comunale può affidare la gestione di uno o più servizi sociali a una Istituzione, sulla base dei criteri richiamati nell'articolo 63 del presente Statuto e, in particolare, quando risulti opportuno assicurare una autonomia gestionale a tali servizi.

2. Il Consiglio comunale, quando delibera la formazione di una Istituzione, individua i servizi affidati all'Istituzione e le assegna un fondo di dotazione, determinandolo in misura adeguata rispetto alle esigenze di una utile gestione economica dei servizi. Contestualmente, o con delibera successiva, il Consiglio può assegnare all'Istituzione beni, anche immobili, del Comune.

3. L'affidamento della gestione di un nuovo servizio a una Istituzione già esistente è deliberato dal Consiglio comunale previo accertamento delle condizioni richiamate dal comma 1. del presente articolo. Nella stessa delibera il Consiglio verifica l'adeguatezza del fondo di dotazione fornito dal Comune rispetto alle esigenze economiche del nuovo servizio e dispone le necessarie integrazioni, sulla base del criterio indicato nel comma 2. del presente articolo.

4. Nell'attuazione dei commi precedenti, il Comune deve accorpore la gestione di più servizi sociali omogenei, per assicurare una maggiore efficacia della programmazione comunale e per realizzare economie di scala.

Art. 68 - Ordinamento.

1. L'ordinamento della Istituzione è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, da un regolamento, che deve essere approvato dal Consiglio comunale contestualmente alla delibera prevista dal comma 1. dell'articolo 67 del presente Statuto.

2. Gli atti fondamentali dell'Istituzione sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale. Sono atti fondamentali dell'Istituzione i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il conto consuntivo e gli atti accessori o equipollenti, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine, i contratti e altri atti che vincolino il bilancio oltre l'anno, i regolamenti.

Art. 69 - Organi.

1. Organi della Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati e revocati secondo modalità e criteri definiti dagli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e conformemente a quanto previsto negli articoli 79 e 80 del presente Statuto.

3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione.

Art. 70 - Autonomia gestionale e finanziaria.

1. L'Istituzione fruisce di autonomia gestionale. Nell'esercizio della sua autonomia gestionale, l'Istituzione, ferma restando la necessità di approvazione degli atti fondamentali da parte del Consiglio comunale, stipula i contratti e compie gli atti inerenti alla gestione del servizio senza la necessità di autorizzazioni da parte del Comune; sta in giudizio in persona del Direttore.

2. L'Istituzione opera in modo da realizzare gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e il principio del pareggio del bilancio, conformemente a quanto è previsto dalla legge.

3. Il Consiglio comunale, per ragioni di carattere sociale, può deliberare per un determinato servizio affidato a una Istituzione una tariffa inferiore al coacervo dei costi riferiti a quel servizio. In tal caso deve contestualmente deliberare l'erogazione, a favore dell'Istituzione e a carico del bilancio comunale del medesimo anno, dei trasferimenti finanziari necessari per garantire il pareggio economico della gestione del servizio.

Art. 71 - Vigilanza.

1. Il Consiglio comunale esercita, nei confronti delle Istituzioni, i poteri di indirizzo e di verifica della gestione richiamati all'articolo 8 comma 2. lettera e) del presente Statuto.

2. La Giunta comunale può disporre autonomamente e in qualsiasi momento verifiche sulla gestione delle Istituzioni e sull'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale. Inoltre può disporre la riunione del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione per l'esame di questioni determinate, può convocare il Presidente del Consiglio di

amministrazione o il Direttore per chiarimenti sulla gestione del servizio, può licenziare il Direttore sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione.

3. La Giunta comunale può proporre al Consiglio comunale, con provvedimento motivato, la revoca di singoli amministratori e, nel caso di gravi irregolarità nella gestione, propone al Consiglio comunale di sciogliere il Consiglio di amministrazione e di nominarne un altro, ovvero di porre in liquidazione l'Istituzione e di provvedere in altro modo alla gestione del servizio.

Capo VI - Le Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 72 - Costituzione, compagine sociale.

1. Per i servizi che richiedano, per ragioni tecniche o economiche, un'organizzazione di tipo imprenditoriale e per i quali risulti opportuna la partecipazione di privati, il Consiglio comunale

può promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o può affidare a una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale già costituita la gestione di tali servizi.

2. In entrambi i casi previsti nel comma 1. del presente articolo, la partecipazione pubblica locale non può essere inferiore al 51% del capitale. Tale maggioranza va verificata distintamente, sia con riferimento alle azioni ordinarie, sia con riferimento al complesso delle azioni ordinarie e privilegiate, ove quest'ultime siano previste. Ai fini della verifica della maggioranza, vanno considerate esclusivamente le azioni di cui sia titolare il Comune o di cui siano titolari, oltre ad esso, altri enti locali riuniti in un patto di sindacato azionario di voto con il Comune e obbligati reciprocamente a non cedere a terzi le loro azioni senza aver prima ottenuto il gradimento degli altri enti sindacati.

3. Nel caso di istituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, l'eventuale partecipazione di soggetti privati alla società deve avvenire con l'osservanza delle seguenti regole, che sono opportunamente inserite nello statuto della società:

a) i soggetti privati che partecipino come soci devono rispondere a requisiti di idoneità morale e di capacità finanziaria, e devono trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione anti-mafia per essere contraenti con Pubbliche amministrazioni;

b) in via di principio, deve essere consentito a tutti i soggetti privati, che posseggano i requisiti e che rispondano alle condizioni previste al punto precedente, di concorrere su un piano di parità per acquisire la partecipazione di minoranza alla società; a tale principio può derogarsi nel caso di partecipazione di privati da acquisire in relazione a loro particolari capacità tecniche o finanziarie;

c) nel caso in cui, per le ragioni indicate nella seconda parte della lettera b) del presente comma, gli azionisti privati siano scelti in relazione a loro particolari capacità tecniche o finanziarie, deve essere prevista la clausola di gradimento per il caso di cessione delle loro azioni a terzi; sulla richiesta di gradimento il Consiglio comunale delibera nel termine fissato nello statuto della società.

4. Agli effetti previsti dal comma 3. del presente articolo, gli enti pubblici diversi dagli enti locali o che non abbiano sottoscritto il patto di sindacato previsto nel comma 2. del presente articolo, sono equiparati ai soggetti privati. Ugualmente sono equiparati ai soggetti privati, limitatamente alla quota di partecipazione non soggetta al sindacato, gli enti locali che abbiano sottoscritto il patto di sindacato previsto nel comma 2. del presente articolo limitatamente a una parte della loro partecipazione.

5. Lo statuto della società e le successive modifiche devono essere approvate dal Consiglio comunale.

Art. 73 - Convenzione.

1. Il Consiglio Comunale delibera l'affidamento diretto di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

2. Le modalità di gestione del servizio, i livelli di qualità che devono essere assicurati, i criteri per la determinazione e la revisione delle tariffe sono disciplinati in una convenzione che è deliberata dal Consiglio comunale unitamente all'affidamento della gestione del servizio.

Art. 74 - Partecipazioni in altre società.

1. Il Comune può promuovere la formazione di società di capitale diverse da quelle disciplinate nei precedenti articoli e può acquisire partecipazioni azionarie in società di capitale, previa verifica della convenienza economica dell'operazione e della sua coerenza con fini di interesse pubblico.

2. Tali società non possono ricevere, per il solo fatto che ad esse partecipi il Comune, alcun trattamento preferenziale o privilegiato ai fini dell'aggiudicazione di contratti, di appalti, dell'affidamento di servizi o di qualsiasi altro rapporto economico con il Comune.

Capo VII - Forme associative e di cooperazione.

Art. 75 - Criteri generali.

1. Il Comune opera per realizzare un pieno coordinamento fra i propri servizi e quelli dei Comuni finitimi.

2. Ogni qualvolta risulti economicamente vantaggioso e socialmente utile, il Comune promuove la gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale attraverso la stipula di convenzioni, ovvero mediante la costituzione di Consorzi.

Art. 76 - Convenzioni per la gestione coordinata o associata dei servizi.

1. Il Consiglio comunale stipula convenzioni con altri Comuni o con Consorzi fra Comuni o con la Provincia, per coordinare l'erogazione dei rispettivi servizi. Tali convenzioni, per realizzare le finalità di coordinamento, possono prevedere anche che un ente locale contraente effettui prestazioni di servizi nell'ambito territoriale di competenza dell'altro ente.

2. Il Consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri Comuni o con Consorzi fra Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata. Tali convenzioni riguardano la gestione di servizi determinati nell'intero territorio comunale o in alcune parti soltanto di esso.

3. Le convenzioni previste al comma 2. del presente articolo sono stipulate previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) che il ricorso alla convenzione consenta di realizzare un'economia di spesa rispetto alla gestione del servizio in forma autonoma o comunque non comporti aggravii di spesa;

b) che la convenzione assicuri al Comune un'idonea forma di pubblicità in merito alle modalità ed ai risultati della gestione del servizio e garantisca l'accesso degli organi comunali.

4. Il Consiglio comunale può stipulare apposite convenzioni per l'utilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni, quando abbia necessità di ricorrere a strutture particolarmente qualificate dal punto di vista tecnico o comunque a strutture che il Comune non abbia la convenienza o la possibilità di istituire come proprie.

5. Nella convenzione prevista al comma 1 del presente articolo sono determinati:

a) la durata del rapporto;

b) le modalità attraverso le quali all'ufficio della Provincia o del Comune sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività;

c) l'eventuale disponibilità minima di utilizzazione dell'ufficio che dovrà essere garantita al Comune;

d) gli oneri finanziari a carico del Comune.

6. La disciplina prevista nei due commi precedenti si applica anche alle convenzioni fra il Comune e amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1. del presente articolo, per l'utilizzazione di competenze tecniche o professionali particolari, di uffici delle altre amministrazioni.

7. Il Consiglio comunale, in attuazione del principio di leale collaborazione con gli altri enti locali, può consentire alla Provincia, ad altri Comuni o ad altre amministrazioni pubbliche di utilizzare propri uffici, sulla base di un'apposita convenzione. Il Consiglio verifica previamente la compatibilità di un tale utilizzo degli uffici comunali con l'esigenza che sia comunque assicurato il buon andamento degli uffici comunali.

8. Nella convenzione prevista al comma 4. del presente articolo sono determinati:

a) la durata del rapporto;

b) le modalità attraverso le quali all'ufficio comunale sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività a favore della Provincia, di altri Comuni o delle altre amministrazioni pubbliche;

c) l'entità dell'impegno dell'ufficio comunale che dovrà essere destinata alla Provincia, agli altri Comuni o alle altre amministrazioni pubbliche;

d) gli oneri finanziari a carico della Provincia, degli altri Comuni o delle altre amministrazioni pubbliche. Di regola essi sono determinati tenendo conto del costo per il Comune per l'ufficio o il personale posto a disposizione, commisurato all'impiego presumibile a favore della Provincia, degli altri Comuni o delle altre amministrazioni pubbliche.

Art. 77 - Consorzi: criteri per l'adesione.

1. Fermo restando quanto è previsto dall'articolo 31 comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul divieto di istituzione, fra i medesimi Comuni, di più di un Consorzio, il Comune può aderire a Consorzi con altri Comuni, con Province, con Città metropolitane, quando si verificano congiuntamente le seguenti situazioni:

a) che il Consorzio riguardi la gestione di un servizio che il Comune non abbia convenienza economica a gestire autonomamente nelle forme previste dalla legge, o comunque, richieda una gestione intercomunale;

b) che il Consorzio assicuri un'adeguata considerazione degli interessi della collettività del Comune, indipendentemente dalla quota di partecipazione del Comune;

c) che al Comune sia assicurato almeno un livello minimo di servizi, non modificabile senza preve intese col Comune stesso.

2. Anche ai fini della sua adesione a un Consorzio, il Comune verifica che lo statuto del Consorzio assicuri che il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consorzio

vengano trasmessi prima della loro approvazione agli enti consorziati affinché essi possano esprimere il loro parere entro termini tassativi.

3. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale, unitamente alla convenzione prevista dall'articolo 31, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Contestualmente all'adesione, il Consiglio comunale delibera la quota di partecipazione del Comune al Consorzio.

Art. 78 - Rappresentanza del Comune nel Consorzio.

1. Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato membro del Consiglio comunale.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio, il Sindaco o il suo delegato, riferisce previamente al Consiglio, al fine di consentire a tale organo di dettare, nell'ambito delle proprie competenze, gli eventuali indirizzi o direttive del caso.

Capo VIII - Disposizioni comuni.

Art. 79 - Nomine del Comune.

1. La nomina o designazione dei rappresentanti o amministratori del Comune in enti, aziende o istituzioni, nei casi in cui non debba provvedervi il Sindaco, è operata con l'osservanza della disciplina prevista nei commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso di nomina o di designazione di amministratori o di rappresentanti in un singolo ente che risultino in numero pari o superiore a tre, alla nomina o designazione provvede il Consiglio comunale con voto limitato ai due terzi degli eligendi, se del caso arrotondati per eccesso.

3. Le candidature devono essere presentate con un curriculum che dimostri il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti prescritti per legge, regolamento o statuto, nonché dei requisiti di professionalità ed esperienza, specificamente correlati alla carica, e di onorabilità personale. A tal fine il Presidente del Consiglio comunale comunica ai capigruppo consiliari la data entro la quale i curricula devono essere depositati presso la Segreteria comunale.

4. Il Presidente del Consiglio comunale, ai fini della nomina o della designazione dei rappresentanti o amministratori già precedentemente scaduti, convoca il Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dall'insediamento. Nel caso di scadenza di rappresentanti o amministratori nel corso del mandato amministrativo del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio per la nomina o la designazione dei nuovi rappresentanti o amministratori entro il termine di scadenza dei precedenti.

5. Nel caso che alla nomina o designazione debba provvedere il Sindaco ai sensi di legge, i curricula previsti al comma 3. del presente articolo saranno resi noti al Consiglio comunale unitamente alla comunicazione prevista dalla legge stessa.

Art. 80 - Revoca e sfiducia.

1. I singoli rappresentanti o amministratori nominati dal Comune ai sensi dell'articolo 79 del presente Statuto possono essere revocati in qualsiasi tempo. La revoca è disposta dall'organo competente per la nomina.

2. La revoca è ammessa nel caso di violazione di leggi o di regolamenti, irregolarità, inottemperanza agli indirizzi e alle direttive del Consiglio comunale.

3. I consigli di amministrazione e di gestione degli enti, aziende ed istituzioni, la cui nomina sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio comunale, possono essere dallo stesso revocati, qualora la legge non preveda modalità e procedure specifiche, mediante l'approvazione di una mozione di sfiducia. Tale mozione viene sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e deve essere proposta nei confronti dell'intero consiglio dell'azienda speciale o dell'istituzione; inoltre deve contenere la proposta di nuovi orientamenti per l'attività politico-amministrativa dell'azienda speciale o dell'istituzione. Il Presidente del Consiglio comunale, una volta presentata la mozione di sfiducia, provvede alla convocazione del Consiglio comunale nei successivi venti giorni. Nel caso che il Presidente del Consiglio comunale non provveda alla convocazione, il Segretario lo segnala al Prefetto.

4. La mozione di sfiducia è accolta se essa riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Una volta accolta la mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio comunale senza indugio dà corso agli adempimenti previsti dall'articolo 79 commi 3 e 4 del presente Statuto e procede alla convocazione del Consiglio comunale per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla nomina del nuovo consiglio rimane in funzione il precedente, per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione.

TITOLO VIII - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 81 - Regolamento di contabilità.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

2. Il regolamento comunale di contabilità è redatto in conformità con le disposizioni di legge e deve attuare i principi della normativa di contabilità dello Stato, della Regione e della Comunità europea, improntandosi a criteri di chiarezza contabile, di possibilità permanente di riscontri, di tempestività delle operazioni, di trasparenza e di economicità degli adempimenti. Il regolamento disciplina fra l'altro:

a) la tenuta della contabilità comunale secondo scritture di carattere economico che rispondano al principio dell'efficienza dell'azione contabile, della coerenza economica e finanziaria e della riscontrabilità dell'efficacia della spesa, la disciplina delle entrate e delle uscite;

b) la redazione del bilancio pluriennale, di quello annuale di previsione, del conto consuntivo e del conto del patrimonio;

c) le modalità per la redazione e per l'aggiornamento degli inventari dei beni del Comune nonché per la valutazione dei beni stessi negli inventari e la periodicità, non superiore al decennio, per il loro rifacimento;

d) le modalità per i controlli interni di gestione del Comune, tanto finanziari che economici, nonché le modalità di esercizio dei poteri di controllo dei revisori;

e) il coordinamento fra gli uffici comunali e l'ufficio di ragioneria;

f) la gestione del servizio di economato;

g) i criteri generali per le convenzioni per il servizio di tesoreria;

h) il coordinamento fra la contabilità e la finanza del Comune e quelle delle Istituzioni e delle Aziende speciali dipendenti dal Comune;

i) i criteri generali della gestione delle risorse e degli impieghi;

l) la disciplina della gestione provvisoria.

Capo I - La gestione contabile e patrimoniale.

Art. 82- Il patrimonio del Comune.

1. Il patrimonio del Comune è costituito dai beni immobili e mobili di cui sia titolare ed è disciplinato dalle disposizioni legislative che concernono tali beni.

2. Il Comune gestisce i propri beni avendo cura di mantenere per essi la migliore conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni o servizi pubblici nel modo più coerente con la loro destinazione e i beni patrimoniali disponibili secondo criteri di redditività.

3. Il Comune valorizza il proprio patrimonio immobiliare, assicurando i necessari interventi di manutenzione. Il Consiglio comunale approva, con periodicità triennale, un programma delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali fissando un ordine di priorità. Al programma è allegata una relazione finanziaria.

Capo II - Il collegio dei revisori.

Art. 83 - Composizione ed elezione dei Revisori dei Conti.

1. Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti, scelti dal Consiglio comunale con i requisiti professionali previsti dalla legge.

2. Non può essere revisore dei conti:

a) chi sia membro del Parlamento italiano o d'Europa, consigliere regionale, provinciale e comunale o abbia rivestito tali cariche nei precedenti cinque anni;

b) chi sia componente della Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale della Lombardia;

c) chi sia membro del Comitato Regionale di Controllo o dipendente della Regione Lombardia o di Province o di Comunità montane comprese nella Lombardia;

d) chi sia dipendente del Comune o di sue istituzioni o aziende speciali o di Consorzi o società a partecipazione comunale;

e) chi sia amministratore di istituzioni o di aziende speciali del Comune o di Consorzi o società a partecipazione comunale;

f) chi sia parente o affine entro il terzo grado di consigliere comunale o assessore o dei soggetti di cui alle lettere c) e d);

g) chi abbia in corso per conto del Comune o di istituzioni o aziende speciali del Comune o di Consorzi o società a partecipazione comunale incarichi professionali o di collaborazione o di consulenza di qualsiasi genere;

h) chi abbia liti giudiziali in corso con il Comune o con le sue istituzioni o aziende speciali.

Art. 84 - Attribuzioni.

1. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, verifica i documenti di contabilità infra annuali e i documenti extra contabili di cui al regolamento previsto all'articolo 81 del presente Statuto, certifica i documenti contabili annuali, collabora con il Consiglio, in particolare segnalando eventuali irregolarità o inefficienze nella gestione economica del Comune.

2. Il collegio dei revisori può presentare in qualsiasi momento informative o segnalazioni alla Giunta e al Consiglio comunale.

3. Per l'esercizio delle loro funzioni, i componenti del collegio dei revisori possono, anche singolarmente, accedere liberamente negli uffici del Comune, richiedere informazioni e copie di atti direttamente ai dirigenti del Comune stesso.

4. I componenti del collegio dei revisori sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.

5. Nel caso che, nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti del collegio vengano a conoscenza di fatti che possano dare luogo a responsabilità amministrativa o contabile, ne fanno immediatamente rapporto alla Procura generale della Corte dei conti.

Capo III - Convenzioni e contratti.

Art. 85 - Principi sul regolamento per i contratti.

1. Il regolamento comunale per i contratti disciplina l'attività contrattuale del Comune in modo coerente con i principi della legislazione nazionale e regionale e della normativa comunitaria in materia di contratti di amministrazioni pubbliche.

2. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri:

a) ai contratti del Comune si applica la disciplina del codice civile, fatte salve le disposizioni pubblicistiche in materia;

b) la stipulazione del contratto deve essere prevista da un provvedimento dirigenziale con i contenuti previsti dall'art.192 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

c) la trattativa privata, salvo che per i contratti di modico valore o nei casi in cui non siano possibili forme di concorso, deve essere preceduta da un confronto comparativo tra almeno tre offerte, assoggettabili ad esperimento migliorativo;

d) a parità di ogni altra condizione il Comune può preferire il concorrente avente la sua sede principale nel territorio comunale.

3. Il regolamento per i contratti determina i casi in cui i contratti rientrino nell'ordinaria amministrazione, ovvero i casi in cui essi debbano essere previsti in atti fondamentali di competenza del Consiglio e ne costituiscano mera esecuzione.

TITOLO IX - ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 86 - Pubblicità dei Regolamenti comunali.

1. I regolamenti approvati sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione.

2. La raccolta dei regolamenti del Comune, curata e tempestivamente aggiornata dall'ufficio della Segreteria Generale, è liberamente e immediatamente consultabile, senza alcuna formalità, da chiunque ne faccia richiesta, anche solo verbale.

Art. 87 - Pubblicità per atti determinati.

1. Sono esposti in idonei locali del Comune, a disposizione dei cittadini per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto del Comune;
- b) i regolamenti del Comune;
- c) il bilancio comunale e i documenti annessi;
- d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- e) ogni altro atto generale e fondamentale che, in base a delibera del Consiglio comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;
- f) i provvedimenti di rilascio o di diniego di concessione o di autorizzazione edilizia;
- g) i provvedimenti di rilascio o di diniego di concessione o di autorizzazione commerciale.

Art. 88 - Pubblicità dei documenti amministrativi.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, è garantito il diritto di accesso agli atti emanati ed ai relativi documenti amministrativi.

2. Nei confronti di tutti i documenti amministrativi del Comune può essere esercitato il diritto di accesso, fatte salve le eccezioni previste, esclusivamente a garanzia dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria per il buon andamento dell'amministrazione, dal regolamento contemplato dall'articolo 90 del presente Statuto. Il diritto di accesso si estende anche ai documenti, formati da altre amministrazioni o da privati, che siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale e in generale a tutti i documenti inseriti nel fascicolo di una pratica, compresi gli atti interni, i pareri, i progetti, gli elaborati tecnici dell'amministrazione o di privati.

3. Fatte salve diverse disposizioni di legge, l'accesso ai documenti amministrativi, nel caso di progetti di atti di pianificazione e dei progetti di un'opera pubblica, è sempre differito fino al momento in cui il progetto non sia stato deliberato dall'organo comunale competente per l'adozione o per l'approvazione.

Art. 89- Esercizio del diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso rispetto a un atto emanato dal Sindaco, da un assessore, dal Direttore Generale, dal Segretario o da un dirigente o rispetto a una delibera del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Consiglio circoscrizionale, può essere esercitato da qualsiasi cittadino, singolo o associato.

2. Il diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi diversi da quelli indicati nel comma 1. del presente articolo è riconosciuto a qualsiasi cittadino, singolo o

associato, che abbia interesse a conoscere il documento o ad averne copia, per la tutela di un suo interesse soggettivo giuridicamente rilevante.

3. Il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può autorizzare l'accesso ai documenti amministrativi indicati nel comma 2. del presente articolo nei confronti di cittadini che ne facciano richiesta esponendo un interesse apprezzabile, anche per motivi diversi dalla tutela di un proprio interesse soggettivo giuridicamente rilevante.

4. Nel corso di un procedimento amministrativo, nei casi previsti dalla legge, il potenziale destinatario del provvedimento, i soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento e i soggetti che siano intervenuti nel procedimento, hanno sempre diritto di prendere visione e di ottenere copia degli atti del procedimento, salvo che nelle ipotesi indicate nel regolamento previsto all'articolo 90 del presente Statuto.

Art. 90 - Regolamento comunale sul diritto di accesso e sul procedimento amministrativo.

1. Il regolamento comunale sul diritto di accesso deve prevedere iniziative del Comune atte a consentire al cittadino di esercitare tale diritto senza l'onere per lui di ricerche o di indagini particolari.

2. Il regolamento fissa anche i criteri per la determinazione del costo della copia dovendosi considerare a tal fine non solo la spesa viva della riproduzione ma anche le spese accessorie, quali quelle per l'ammortamento dei macchinari e per il personale che predispone la copia. Il rilascio di copie di atti deve essere subordinato al pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta.

3. Il regolamento Comunale assicura, altresì, l'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti, e provvedimenti che, comunque li riguardano.

Art. 91- Disposizioni per le Aziende speciali e le Istituzioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni, intendendosi sostituite agli organi e agli uffici del Comune gli organi e uffici delle aziende speciali e delle istituzioni secondo le rispettive competenze.

TITOLO X - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 92- Requisiti e nomina.

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità dell'azione amministrativa comunale.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale. Alle prime tre votazioni è eletto chi abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Alle votazioni successive è eletto chi abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Difensore civico deve essere scelto fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali a Busto Arsizio che diano la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza giuridico-amministrativa. Non può essere Difensore civico:

a) chi sia membro del Parlamento Nazionale od Europeo o consigliere regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione o che abbia rivestito tale ufficio nei precedenti dieci anni;

b) chi sia componente della Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale o del Comitato regionale di controllo;

c) che sia dipendente del Comune o di sue istituzioni o aziende speciali o di consorzi o società a partecipazione comunale;

d) chi sia amministratore di istituzioni o di aziende speciali, comunali o di consorzi o società a partecipazione comunale;

e) chi abbia in corso per conto del Comune, di istituzioni, di aziende speciali del Comune, di consorzi o società a partecipazione comunale incarichi professionali, di collaborazione o di consulenza di qualsiasi genere;

f) chi abbia subito condanne penali per delitti non colposi o che sia stato sottoposto a misure di prevenzione.

4. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

5. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, non può essere confermato che una volta sola e comunque non può durare oltre la scadenza del Consiglio comunale che lo ha eletto. Può essere revocato solo per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Al Difensore civico è corrisposta, a carico del Comune, un'indennità di importo pari a quella spettante all'assessore.

7. Il Difensore civico si avvale, per i compiti di segreteria, di unità di personale assegnatogli dalla Giunta comunale, sentito il Segretario comunale.

8. La Giunta comunale assicura al Difensore civico idonee provviste di locali e attrezzature. L'amministrazione comunale provvede a tutte le spese necessarie per l'ufficio.

Art. 93 - Poteri.

1. A richiesta di chi vi abbia interesse, ovvero anche d'ufficio, e fatte salve le competenze del Collegio dei revisori, il Difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso le circoscrizioni, nonché presso le istituzioni ed aziende speciali dipendenti dal Comune e presso i concessionari del Comune, per assicurare che l'azione amministrativa si svolga regolarmente.

2. Nell'esercizio del suo mandato, il Difensore civico ha il potere di:

a) prendere visione in qualsiasi momento di pratiche o di atti negli uffici del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali e presso i concessionari e richiedere chiarimenti agli amministratori o direttamente ai funzionari o impiegati;

b) chiedere chiarimenti scritti, sull'andamento di singole o più pratiche, al Sindaco o all'assessore competente, agli organi delle circoscrizioni, delle istituzioni e delle aziende speciali, al Segretario comunale, al dirigente del servizio o al funzionario responsabile del procedimento, ai responsabili dell'impresa concessionaria, ai rappresentanti nelle società a partecipazione comunale e nei Consorzi;

c) convocare il funzionario responsabile del procedimento per avere spiegazioni del suo operato, dandone notizia al Sindaco o al Segretario comunale;

d) esaminare atti e documenti amministrativi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale o delle circoscrizioni, delle istituzioni o delle aziende speciali, senza possibilità che possa essergli opposto il segreto amministrativo o che possa essere disposto il differimento dell'accesso.

3. Ciascun impiegato o funzionario del Comune, delle circoscrizioni, delle istituzioni o aziende speciali è tenuto a prestare piena collaborazione al Difensore civico e a dare

piena e immediata esecuzione alle sue richieste di chiarimenti e di copia di atti o di documenti.

4. Quando il suo intervento sia stato richiesto per iscritto da un cittadino o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, il Difensore civico comunica per iscritto al richiedente, nel più breve tempo possibile, l'esito del suo intervento, segnalando altresì le attività svolte ed eventuali considerazioni sulla pratica.

Art. 94 - Segnalazioni e relazioni.

1. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla legge, il Difensore civico segnala ai competenti organi del Comune ogni eventuale disfunzione o anomalia, riscontrata nelle attività amministrative del Comune, delle circoscrizioni, delle istituzioni e aziende speciali ad esso dipendenti o dei concessionari.

2. In particolare informa il Sindaco dei risultati della sua attività e, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ne fa segnalazione al Consiglio comunale. Al Consiglio comunale presenta inoltre una relazione annuale sull'attività svolta, nella quale riferisce circa l'attuazione dei principi sull'azione amministrativa e sulla pubblicità e l'accesso ai documenti amministrativi, sanciti nei titoli V e IX del presente Statuto.

3. Nel caso che, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti di rilevanza disciplinare, ne fa immediatamente rapporto agli organi del Comune competenti a promuovere l'azione disciplinare.

4. Nel caso che, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa o contabile, ne fa immediatamente rapporto alla Procura generale della Corte dei conti.

5. Il Difensore civico segnala a chi di competenza l'omissione di atti obbligatori per legge per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dalle norme vigenti.

Il Difensore Civico, scaduto il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di Bilancio predisposto dalla Giunta, il Difensore Civico assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale nomina un apposito commissario, diverso da quello eventualmente già nominato, che provvede all'approvazione. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione all'organo competente per la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Nel caso in cui non si possa, per qualsivoglia causa, provvedervi da parte del Difensore Civico, gli adempimenti di cui al presente comma spettano al Segretario Generale.

Art. 95 - Funzioni di conciliazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

1. Chiunque ritenga di essere stato leso in un suo diritto o interesse legittimo da un intervento o da un atto di un'autorità comunale, senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio può chiedere l'intervento del Difensore civico.

2. A tal fine il Difensore civico, qualora non ritenga manifestamente infondate le lagnanze del soggetto, provvede a convocare il funzionario responsabile per quell'intervento o per quell'atto, nonché il Sindaco o l'assessore competente e il Segretario comunale. Della convocazione dà notizia al soggetto interessato, che può intervenire direttamente o a mezzo di un proprio rappresentante.

3. Nell'incontro così convocato, il Difensore civico, dopo aver invitato le parti ad esporre i propri punti di vista, può sottoporre ad esse proposte di definizione della

controversia. In ogni caso dell'incontro viene redatto, a cura del Difensore civico, processo verbale di cui ciascuna parte ha diritto di ricevere copia.

TITOLO XI - ISTITUTI DI TRASPARENZA

Art. 96 - Dichiarazioni di cespiti da parte dei Consiglieri comunali.

1. L'accettazione della carica di Consigliere comunale comporta l'obbligo di trasmettere al Segretario comunale all'inizio e alla fine del mandato, e annualmente entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della propria dichiarazione dei redditi o del relativo modello sostitutivo, nonché una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". L'interessato può indicare anche i redditi al netto delle relative imposte: in tal caso, la messa a disposizione, la pubblicazione e la diffusione in qualsiasi forma di informazioni relative a redditi deve comprendere tale indicazione. L'interessato potrà inoltre precisare l'entità del reddito derivante da cariche pubbliche. La suddetta documentazione deve concernere anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono; una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Tali documenti sono conservati dal Segretario comunale, a disposizione del pubblico.

2. Nel caso di adozione di un nuovo piano regolatore generale, di una variante generale della stessa o di una variante che non riguardi esclusivamente le norme di attuazione, alle tavole prescritte è allegata una tavola che individua i terreni e gli immobili indicati al comma 1. del presente articolo di proprietà dei Consiglieri e dei familiari consenzienti.

Art. 97 - Commissioni comunali.

1. I componenti della Commissione edilizia, delle Commissioni per il commercio, e di ogni altra Commissione comunale prevista dalla legge o da regolamenti locali per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti di sorta, possono essere confermati nella loro carica solo per una volta. Tale disposizione non si applica per quanti facciano parte di una Commissione in forza del loro ufficio.

2. I componenti di nomina comunale delle Commissioni indicate al comma 1. del presente articolo sono designati dal Consiglio comunale con l'osservanza delle disposizioni previste nell'articolo 80, commi 2, 3 e 4 del presente Statuto.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98- Efficacia dello Statuto.

1. I regolamenti comunali antecedenti al presente Statuto si applicano solo nelle parti in cui non risultino in contrasto con disposizioni dello Statuto.

Art. 99 - Adeguamento a disposizioni sopravvenute.

1. Nel caso di entrata in vigore di nuove disposizioni statali o regionali, che comportino nuove competenze per gli organi comunali ma non identifichino l'organo comunale che debba esercitarle, nelle more della procedura di revisione dello Statuto, tali nuove competenze (ove non siano già attribuibili a un organo comunale in base alle leggi vigenti o al presente Statuto) sono esercitate dalla Giunta comunale, salvo quelle di carattere meramente tecnico e di esecuzione di deliberazioni di altri organi comunali, che sono esercitate dai dirigenti.